Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 24 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 24 MAGGIO 1948:

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1948, n. 512.
Approvazione dell'Accordo commerciale fra l'Italia e la Francia concluso a Berna a mezzo scambio di Note il 25 luglio 1947.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 24 MAGGIO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle o degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** 53ª estrazione di obbligazioni ferroviarie 3 % effettuata il 3 aprile 1948.

(2418)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1948, n. 503.
Proroga delle modificazioni apportate — per lo stato di guerra — all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

E' prorogata al 31 dicembre 1947 l'efficacia del decreto 19 settembre 1946, n. 321, relativo alla proroga, al 30 giugno 1947, delle modificazioni apportate dal regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e dal decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 22 marzo 1948, n. 504.
Nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'allegato 1 al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, sono sostituite da quelle risultanti dagli allegati I, II, III e IV al presente decreto, firmati dai Ministri per le poste e telecomunicazioni e per il tesoro.

E' abrogato il quadro speciale allegato II al citato regio decreto n. 943 e sono abrogati il penultimo comma dell'art. 8 e l'art. 9 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica e, ove queste non siano applicabili, quelle degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, salvo quanto disposto dal presente decreto.

Il servizio prestato nei ruoli della tabella *A* e della tabella *B* dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, è considerato come servizio prestato nei normali ruoli del personale statale.

Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni in vigore per il personale delle Amministrazioni statali, salvo per il personale dell'Azienda di Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei cui confronti continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Art. 3.

Il personale iscritto nei ruoli della tabella *A* dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, è collocato nei ruoli di cui agli allegati I, II e III al presente decreto, allo stesso grado attualmente rivestito, assumendo le corrispondenti nuove qualifiche, salvo quanto è disposto nel secondo comma del punto 3° del presente articolo.

Il personale iscritto nei ruoli della tabella *B* dell'allegato I al sopracitato regio decreto n. 943, ed indicato nel punto 2° del presente articolo, è collocato nel ruolo di cui all'allegato II al presente decreto, con le norme

contenute nel predetto punto 2°, assumendo, in base alle qualifiche di provenienza, il grado assegnato dall'art. 4.

1) Nel ruolo del personale di gruppo *A* di cui all'allegato I al presente decreto sono assegnati:

a) al quadro I il personale direttivo di grado superiore al 7°;

b) al quadro II il personale direttivo che riveste la qualifica di capo ufficio di 1ª e 2ª classe, vice ispettore di 1ª e 2ª classe, capo ufficio interurbano principale, vice ispettore aggiunto e allievo ispettore;

c) al quadro III il personale direttivo con la qualifica di tecnico laureato di 1ª e 2ª classe e ingegnere aggiunto, e comunque il personale direttivo dei gradi 7°, 8° e 9° munito di laurea in ingegneria o in fisica.

2) Nel ruolo del personale di gruppo *B* di cui all'allegato II al presente decreto è collocato il personale amministrativo contabile ed esecutivo, che, ai sensi degli articoli 25, comma quarto, 27, comma quarto, e 28 del sopra menzionato regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, abbia titolo al trattamento economico di gruppo *B*, e quello assunto in base ai concorsi previsti dall'art. 3 penultimo comma, dello stesso decreto.

Possono altresì essere collocati in tale ruolo:

a) in base a scrutinio di merito da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 9, il personale amministrativo contabile, i capi uffici interurbani, i tecnici di 3ª e 4ª classe, i dirigenti tecnici ed i dirigenti di commutazione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano forniti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) con le stesse norme sopra indicate, il personale amministrativo-contabile ed esecutivo dei gradi 8°, 9° e 10° che prima del passaggio dei telefoni all'industria privata sia stato inscritto nei ruoli del Ministero delle poste e dei telegrafi ed abbia ivi appartenuto al gruppo *B*, o provenga dai concorsi per esame indicati all'art. 121 lettera *d*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, o infine provenga dal personale inscritto con grado non inferiore a quello di ufficiale od equiparato nei ruoli di 2ª categoria di cui agli articoli 13 e seguenti del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, purchè alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto fosse in possesso del titolo di studio di cui all'art. 21 lettere *b*) e *c*) del decreto medesimo ed eserciti attualmente in modo continuativo da almeno dieci anni mansioni proprie dei ruoli di gruppo *B*. Il personale che intende fruire delle disposizioni di cui alla presente lettera *b*) deve farne domanda entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3) Nel ruolo del personale di gruppo *C* di cui all'allegato III al presente decreto sono assegnati:

a) al quadro I gli attuali impiegati amministrativi contabili e capi uffici interurbani, fatta eccezione per quelli da collocare nel gruppo *B* giusta il punto 2° del presente articolo, nonchè il personale d'ordine;

b) al quadro II il capo officina ed il personale tecnico di 3ª e 4ª classe, eccettuato il personale da collocare nel ruolo di gruppo *B* ai sensi del punto 2° del presente articolo.

Peraltro, gli attuali capi uffici interurbani di 2ª classe, capo officina, e tecnici di 3ª classe, sono inquadrati nei ruoli di gruppo *B* o di gruppo *C* con le stesse modalità stabilite dalla lettera *a*) del seguente art. 4 per i dirigenti tecnici principali, mentre gli attuali capi uffici interurbani di 3ª classe e tecnici di 4ª classe sono inquadrati nei ruoli predetti con assegnazione al grado stabilito dalla lettera *b*) del seguente art. 4 per i dirigenti tecnici.

Art. 4.

Il personale iscritto nella tabella *B* dell'allegato I al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, è collocato con le nuove qualifiche nei ruoli di cui agli allegati III e IV al presente decreto, assegnandosi:

1° al quadro I del ruolo di gruppo *C* i dirigenti di commutazione eccettuate le unità da collocare nel ruolo di gruppo *B* ai sensi del precedente art. 3, nonchè il restante personale di commutazione;

2° al quadro II del ruolo di gruppo *C* i dirigenti tecnici principali e i dirigenti tecnici che non siano da collocare nel ruolo di gruppo *B* ai sensi del precedente art. 3, nonchè i meccanici di officina e gli operai meccanici;

3° al ruolo del personale subalterno i primi commessi e commessi.

L'inquadramento nei singoli gradi dei predetti ruoli è effettuato nel modo seguente:

a) i dirigenti tecnici principali sono collocati al grado 9° del gruppo *C*: tuttavia a quelli che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 per l'inquadramento al gruppo *B* è concesso il diritto di optare per il collocamento nel grado 10° dello stesso gruppo *B*; tale diritto di opzione deve esercitarsi per iscritto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto inquadramento al gruppo *C*;

b) i dirigenti tecnici sono collocati al grado 10°;

c) i dirigenti e sorveglianti di commutazione sono collocati al grado 11°;

d) i telefonisti e le telefoniste sono inquadrati nel grado 11° se prima del passaggio dei telefoni all'industria privata appartennero con una qualifica corrispondente a tali mansioni al personale telefonico del Ministero delle poste e dei telegrafi, ovvero se contino almeno quindici anni di servizio effettivo in qualità di telefonista nella tabella *B* di provenienza; sono inquadrati invece nei gradi 12° e 13° se contino rispettivamente almeno cinque anni o meno di cinque anni di servizio nella predetta tabella *B*;

e) i meccanici di officina e gli operai meccanici sono assegnati al grado 11° se prima del passaggio dei telefoni alla industria privata appartennero con una qualifica corrispondente a tali mansioni al personale telefonico del Ministero delle poste e dei telegrafi, ovvero se contino almeno quindici anni di servizio effettivo in qualità di meccanico d'officina o di operaio meccanico nella tabella *B* di provenienza; sono assegnati invece ai gradi 12° e 13° se contino rispettivamente almeno cinque anni o meno di cinque anni di servizio nella predetta tabella *B*;

f) i primi commessi con almeno venti anni di appartenenza a tale qualifica sono inscritti in una graduatoria di merito, in base alla quale i primi classificati fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti nella tabella allegato IV al presente decreto sono inquadrati

al grado di capo commesso di 1ª classe, mentre i successivi andranno ad occupare altrettanti posti nel grado di capo commesso di 2ª classe, nel quale grado sono di seguito inquadrati i primi commessi con anzianità inferiore a venti anni;

g) i commessi sono inquadrati al grado di primo commesso.

L'attribuzione degli stipendi relativi ai vari gradi sopra indicati è effettuata tenendo conto della retribuzione già maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine, l'importo della retribuzione giornaliera maturata, ivi compresi gli eventuali supplementi ed assegni personali utili per il trattamento di quiescenza di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, viene ragguagliato ad anno moltiplicandolo per 365 e l'interessato è collocato allo stipendio iniziale del grado conferitogli qualora l'ammontare annuo della retribuzione risulti inferiore allo stipendio stesso; se invece la retribuzione annua come sopra calcolata sia superiore allo stipendio iniziale del grado conferito, il dipendente è collocato allo stipendio annuo immediatamente inferiore alla detta retribuzione previsto dalla scala degli stipendi del grado gerarchico assegnato, conservando in ogni caso l'eccedenza a titolo di assegno *ad personam* utile ai fini del trattamento di quiescenza e riassorbibile nei successivi aumenti dello stipendio per scadenza periodica o per promozione di grado.

In ogni caso il personale proveniente dalla tabella *B* prende posto nei vari gradi dopo quello proveniente dalla tabella *A*.

Art. 5.

Nei riguardi del personale proveniente dalla tabella *B*, collocato nei nuovi ruoli ai sensi degli articoli precedenti, sarà valutato, ai fini dei successivi eventuali aumenti periodici di stipendio, il tempo trascorso dall'attribuzione della paga già maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che nella posizione di provenienza avesse titolo ad ulteriore aumento periodico di retribuzione, fermo in ogni caso quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, quale risulta modificato dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 6.

Per l'inquadramento nei nuovi ruoli di cui alle tabelle annesse al presente decreto, del personale del soppresso quadro speciale, assunto in base ai concorsi previsti dall'art. 1, comma terzo, del regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1722, nonchè in base agli scrutini previsti dall'art. 3, comma primo, dello stesso regio decreto-legge n. 1722, ed al giudizio del Consiglio di amministrazione previsto dall'art. 1 del decreto interministeriale 13 febbraio 1938, con riferimento all'art. 14 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Gli ingegneri del soppresso quadro speciale, che nel quadro medesimo abbiano prestato lodevole servizio con mansioni tecniche proprie dei ruoli di gruppo *A*, possono essere collocati nel grado 10° del quadro III del ruolo di gruppo *A* dell'allegato I al presente decreto, in base a scrutinio di merito da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 9.

Con la stessa procedura, gli impiegati del soppresso quadro speciale, che abbiano prestato lodevole servizio nel quadro medesimo con mansioni proprie rispettivamente dei ruoli di gruppo *A* o di gruppo *B*, sono collocati nel grado 11° del quadro II del ruolo di gruppo *A* del predetto allegato I se forniti di diploma di laurea e nel grado 11° del ruolo di gruppo *B* dell'allegato II al presente decreto se forniti di diploma di scuola media superiore.

Gli impiegati del soppresso quadro speciale forniti di licenza di scuola media inferiore ed il personale appartenente allo stesso quadro speciale con la qualifica di telefonista od operaio meccanico sono collocati nel ruolo di gruppo *C* di cui all'allegato III al presente decreto al grado iniziale del quadro I se impiegati o telefonisti, ed al grado iniziale del quadro II se operai meccanici.

Il personale appartenente al soppresso quadro speciale nella qualità di commesso è collocato nel ruolo del personale subalterno di cui all'allegato IV al presente decreto, con la qualifica di commesso.

Al personale di cui al presente articolo è attribuito lo stipendio iniziale del grado conferito ed è mantenuta a titolo di assegno *ad personam* utile agli effetti del trattamento di quiescenza e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio spettanti per scadenza di periodo o per promozione di grado, la differenza risultante fra l'importo della retribuzione, compresi gli eventuali supplementi ed assegni personali, già in godimento ragguagliato ad anno, e quello dello stipendio di cui sopra.

Coloro che sono inquadrati nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* e nel ruolo subalterno in base al presente articolo, prendono posto, in ogni caso, dopo quelli provenienti dalle attuali tabelle *A* e *B*.

Art. 7.

Il personale del soppresso quadro speciale che non consegua il collocamento nei ruoli ai sensi del precedente art. 6, è mantenuto in servizio in qualità di avventizio con trattamento giuridico ed economico stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora detto personale non intenda continuare il servizio nella posizione di cui al precedente comma, può rassegnare le dimissioni entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della comunicazione relativa al mancato inquadramento; in tal caso verrà corrisposto al personale medesimo, oltre al rateo maturato della tredicesima mensilità, un indennizzo per cessazione del rapporto di impiego commisurato ad una mensilità del trattamento attribuito a titolo di retribuzione e di indennità di carovita nella suindicata posizione, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi, computando a tal fine anche il servizio reso alle dipendenze dell'Azienda nella qualità di diurnista anteriormente alla nomina nel quadro speciale.

Art. 8.

I vincitori dei concorsi ed esami indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto per la nomina a posti nell'organico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ma non ancora espletati alla data stessa, saranno collocati, subordinatamente all'esito dell'eventuale periodo di prova, nei ruoli di cui alle tabelle annesse al presente decreto con assegnazione al

gruppo, grado e qualifica corrispondenti a quelli dei posti messi a concorso o ad esame.

Resta ferma fino a quando ricorrano le condizioni di applicazione, la norma transitoria di cui all'art. 25, comma terzo, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943.

Art. 9.

L'inquadramento dei funzionari, impiegati ed agenti nei vari gradi dei gruppi *A*, *B* e *C* e nel ruolo del personale subalterno, è effettuato in conformità delle norme contenute negli articoli precedenti con decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, in base alle proposte di apposita Commissione così costituita:

a) un Consigliere di Stato, presidente;

b) un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 5°, membro;

c) il capo del reparto 1° ed altro funzionario di grado 6° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, membri;

d) due rappresentanti del personale designati dalla Federazione italiana dei postelegrafonici, membri.

In caso di legittimo impedimento del presidente della Commissione, ne fa le veci il magistrato della Corte dei conti.

Le mansioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal capo dell'ufficio I del reparto 1° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il medesimo è coadiuvato da altro funzionario di grado non inferiore al 9°.

La suddetta Commissione è nominata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Dopo che sarà stato effettuato l'inquadramento nei nuovi ruoli con le modalità indicate nei precedenti articoli del presente decreto, si provvederà ad una ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che all'atto del passaggio dei telefoni all'industria privata e della costituzione dell'Azienda medesima, apparteneva quale personale telefonico all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Detta ricostruzione che terrà conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assunzione nell'Azienda in parola verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione di cui all'art. 9, con le norme e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, nel quale decreto sarà fissato anche il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

La ricostruzione avrà solo effetto giuridico per quanto attiene al periodo anteriore alla ricostruzione stessa.

Art. 11.

Restano in vigore tutte le disposizioni che non contrastino con quelle del presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 116. — FRASCA

TABELLA N. 1. ALLEGATO I.

Ruolo del personale di gruppo A

I. — *Quadro del personale direttivo misto*

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore tecnico dell'Azienda . . .	1
6°	Ispettori superiori amministrativi e tecnici ed assimilati (1) Ispettori superiori di zona	12
		13

II. — *Quadro del personale direttivo, amministrativo ed assimilato*

Grado		Numero dei posti
7°	Ispettori principali amministrativi ed assimilati	13
8°	Primi ispettori amministrativi ed assimilati	15
9°	Ispettori ed assimilati	23
10°	Allievi ispettori ed assimilati . . .	24
11°	Allievi ispettori aggiunti ed assimilati	
		75

III. — *Quadro del personale direttivo tecnico*

Grado		Numero dei posti
7°	- Ispettori principali tecnici	4
8°	- Primi ispettori tecnici	6
9°	- Ispettori tecnici	14
10°	Allievi ispettori tecnici	15
		39

(1) Fermo restando il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1115.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA N. 2. ALLEGATO II.

Ruolo del personale di gruppo B

Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati, capi uffici interurbani

Grado		Numero dei posti
7°	Commissari superiori amministrativi e tecnici ed assimilati	5
8°	Commissari principali amministrativi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani superiori	7
9°	Primi commissari amministrativi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani di 1ª classe	20
10°	Commissari amministrativi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani di 2ª classe	38
11°	Commissari aggiunti amministrativi e tecnici ed assimilati Capi uffici interurbani aggiunti	
		70

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA N. 3. ALLEGATO III.

Ruolo del personale di gruppo C

I. — *Quadro del personale contabile ed esecutivo ed assimilato*

Grado		Numero dei posti
8°	Applicati principali ed assimilati	23
9°	Primi applicati ed assimilati Direttrici di commutazione	74
10°	Applicati di 1ª classe ed assimilati Assistenti di commutazione di 1ª classe	223
11°	Applicati di 2ª classe ed assimilati Assistenti di commutazione di 2ª classe Ufficiali telefonici di 1ª classe	350
12°	Applicati di 3ª classe ed assimilati - Ufficiali telefonici di 2ª classe	620
13°	Applicati di 4ª classe ed assimilati - Ufficiali telefonici di 3ª classe	130
		1420

II. — *Quadro del personale tecnico*

Grado		Numero dei posti
8°	Capi d'officina principali - Capi tecnici principali	8
9°	Capi d'officina - Capi tecnici - Dirigenti tecnici di 1ª classe	27
10°	Capi officina aggiunti Capi tecnici aggiunti Dirigenti tecnici di 2ª classe	61
11°	Dirigenti tecnici aggiunti - Ufficiali meccanici di 1ª classe	89
12°	Ufficiali meccanici di 2ª classe	130
13°	Allievi ufficiali meccanici	40
		350

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA N. 4. ALLEGATO IV.

Ruolo del personale subalterno

	Numero dei posti
Capi commessi 1ª classe	13
Capi commessi 2ª classe	26
Primi commessi	36
Commessi	25
	100

Nota. — Ai capi commessi di 1ª classe, ai capi commessi di 2ª classe, ai primi commessi ed ai commessi spetta il trattamento economico stabilito rispettivamente per i messaggeri di 1ª classe, messaggeri di 2ª classe, primi commessi e commessi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla tabella 10 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 778.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

AVVERTENZE ALLE TABELLE

1. - In corrispondenza del numero degli impiegati che in applicazione dell'art. 3, punto 2°, lettera *b*), del presente decreto, saranno collocati nel gruppo *B*, si intenderanno soppressi altrettanti posti nel grado di appartenenza dei ruoli del personale di gruppo *C*. Tali posti andranno in aumento a quelli stabiliti per il corrispondente grado nel ruolo di gruppo *B*.

2. Nei riguardi del personale che, trovandosi nelle condizioni stabilite, avrà esercitato in termini la facoltà di opzione di cui all'art. 3, punto 3°, comma secondo, ed all'art. 4, lettera *a*), del presente decreto, ed ottenuto il collocamento nel gruppo *B*, si considereranno soppressi nei quadri I e II del ruolo di gruppo *C*, i posti di grado 9° pertinenti a detto personale ai sensi delle citate disposizioni, ed aumentati in corrispondenza i posti di grado 10° e 11° istituiti nel ruolo di gruppo *B*.

3. Resta fermo il disposto dell'art. 26, comma terzo, del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, e della nota n. 3 in calce alla tabella *A* annessa al decreto medesimo, nel senso però che i tre posti transitori di grado 8° istituiti nella tabella in parola e tuttora ricoperti, verranno gradualmente soppressi nel corrispondente grado del ruolo di gruppo *B* o di gruppo *C* in cui saranno stati inquadrati i dipendenti che attualmente li occupano, ed il trasferimento di tali posti al ruolo di gruppo *A* sarà effettuato in aggiunta al numero dei posti stabilito per il grado 9° del quadro II di detto ruolo.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 22 marzo 1948, n. 505.
Provvedimenti economici a favore di alcuni dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e miglioramento del trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

La retribuzione complessiva annua delle ricevitorie e delle agenzie postali, postali telegrafiche, e telegrafiche in vigore al 31 maggio 1947, anche se stabilita posteriormente a tale data, è aumentata come segue:

a) la quota parte relativa all'assegno personale, nella misura del 30 per cento, con gli arrotondamenti disposti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

b) la restante parte, per le sole ricevitorie dedotto per le ricevitorie succursali l'ammontare del concorso dell'Amministrazione per il fitto del locale nella misura del 20 per cento per le prime L. 10.000 e per le quote successive: fino a L. 50.000 del 40 per cento, da L. 50.001 a L. 80.000 del 20 per cento e oltre L. 80.000 del 10 per cento.

Lo speciale compenso di L. 5 previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, quale ulteriore concorso dell'Amministrazione nelle spese per il recapito di telegrammi ed espressi, è aumentato del 30 per cento.

Art. 2.

Le retribuzioni o paghe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, sono aumentate del 30 per cento.

Art. 3.

Al personale citato negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Peraltro per il personale che presti servizio per meno di sei ore al giorno il minimo di miglioramento di cui al terzo comma dell'art. 4 del citato decreto n. 778, è calcolato in ragione di tanti sesti di L. 2500 quante sono le ore di servizio giornaliere.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni dell'art. 296 del Codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dal regio decreto 22 maggio 1941, n. 593, e dell'art. 64 del regolamento delle ricevitorie postali e telegrafiche, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, l'Amministrazione postale e telegrafica rimborserà l'importo delle pigioni corrisposte per la locazione degli immobili adibiti a ricevitorie, risultante da contratto scritto regolarmente registrato, sempre che non ritenga di avvalersi della facoltà di fornire essa i locali occorrenti.

Se i locali suddetti sono di proprietà del ricevitore o gerente, l'Amministrazione verserà a costoro l'importo della pigione presunta, commisurata alla media delle pigioni corrisposte, nella zona per immobili del medesimo tipo, dati in locazione per la prima volta, nel periodo di tempo in cui i locali in questione furono adibiti a ricevitoria. La pigione presunta non potrà in nessun caso eccedere la quota di cui al comma seguente.

La retribuzione dovuta ai ricevitori o gerenti sarà diminuita di una quota pari al 15 per cento dell'importo delle spese di gestione, aumentato ai sensi del precedente art. 1 lettera *b*).

Art. 5.

Per i servizi accessori di recapito, di trasporto e di scambio degli oggetti postali sarà corrisposto ai ricevitori e gerenti postali e postali telegrafici un compenso integrativo di L. 1000 mensili, se i servizi richiedano complessivamente una prestazione di lavoro di durata non superiore ad un'ora giornaliera, e di L. 750 mensili per ogni ora successiva di lavoro.

L'importo del compenso di cui al precedente comma non può superare le L. 4000 mensili.

Art. 6.

I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali, postali telegrafiche o telegrafiche, hanno diritto al rimborso dei seguenti contributi, da essi corrisposti per i propri supplenti:

a) contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, e contributi al Fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso è dovuto a decorrere dalla data di istituzione dei detti contributi;

b) contributi per indennità di licenziamento di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, limitatamente alle maggiorazioni di retribuzione (esclusa l'indennità di carovita ed eventuali indennità di carattere accessorio), l'importo delle quali per effetto del presente decreto e dei decreti legislativi 21 marzo 1946, n. 357 e 19 aprile 1947, n. 466, è rimborsata ai ricevitori e gerenti dall'Amministrazione postale telegrafica. Il rimborso avrà la stessa decorrenza delle maggiorazioni predette.

L'indennità di licenziamento spettante ai supplenti delle ricevitorie anzidette ai sensi del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e dell'art. 25 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, è ragguagliata alla retribuzione complessivamente attribuita ai supplenti medesimi, esclusa l'indennità di carovita ed ogni altra indennità di carattere accessorio.

Art. 7.

Fra i dipendenti « vincolati da rapporti di lavoro » di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, sono com-

presi anche i procaccia a piedi di servizi provvisori, non ancora resi definitivi con decreto; non rientrano in tale categoria i dipendenti che effettuino prestazioni occasionali con retribuzione di volta in volta pattuita.

I portalettere comunali sono considerati come dipendenti dal Comune che li ha nominati e che provvede al pagamento della paga, e dell'eventuale indennità di carovita, anche quando ricevano dall'Amministrazione postale un compenso aggiuntivo.

La disposizione di cui alla lettera *b*) del citato art. 2 si intende estesa ai procaccia a piedi dei servizi provvisori non ancora resi definitivi con regolare decreto, esclusi i servizi attuati occasionalmente.

Art. 8.

La retribuzione dei fattorini telegrafici di cui all'art. 4 lettera *a*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, è aumentata a L. 7,20 per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese e a L. 3,60 per ciascuno dei successivi.

In corrispondenza a tale aumento l'indennità di carovita di cui alla lettera *e*) del citato art. 4 resta ridotta dell'importo e con le modalità previste dall'art. 3 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni.

La retribuzione suppletiva di L. 4 e di L. 7 stabilita alla lettera *c*) del citato art. 4 è aumentata del 30 per cento fermo rimanendo il limite massimo dell'ammontare complessivo per ogni turno di orario.

Art. 9.

Al personale di cui ai precedenti articoli si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

Art. 10.

L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è aumentato di L. 3000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo.

In aggiunta ai contributi di cui all'art. 24, lettera *a*), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, tutti i ricevitori postali e telegrafici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un contributo temporaneo nella misura di L. 170, L. 135 e L. 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni è aumentato di L. 36.750.000.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto dal 1° gennaio 1948.

Il direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni è di diritto vice presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza dei ricevitori postali telegrafici e dell'Istituto assistenza e previdenza del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, di cui alle leggi 18 ottobre 1942, n. 1407 e n. 1408. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 11.

I provvedimenti economici disposti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, nei riguardi dei dipendenti statali indicati nell'art. 2 e seguenti del decreto medesimo sono applicabili con le stesse norme e decorrenze stabilite per tali dipendenti, al personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° giugno 1947, salvo quanto è diversamente disposto negli articoli 6 e 10 del presente decreto, nonchè negli articoli 14 e 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, richiamati nel precedente art. 9.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 506.

Proroga al 30 giugno 1948 del termine previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1947, n. 1523, in materia di distribuzione e consumo dei prodotti industriali nonchè in materia di iniziative industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1947, n. 1523, concernente la proroga delle disposizioni in materia di distribuzione e consumi dei prodotti industriali nonchè in materia di iniziative industriali è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n **507.**
Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana è regolata dalle norme che seguono.

Art. 2.

La Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua spettanza.

A tale effetto sono considerate di spettanza della Regione le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 e di cui al decreto del Presidente regionale 5 luglio 1947, n. 14.

Art. 3.

Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della Regione, al pagamento delle spese relative.

La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale.

Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il regolamento dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione verrà effettuato mediante compensazione fra le entrate di spettanza della Regione e le spese per essa sostenute dallo Stato, con accreditamento della eventuale differenza alla parte cui spetta, salvo conguaglio finale.

Art. 5.

Continuano ad essere pagate sul bilancio dello Stato le spese già autorizzate per opere pubbliche e per bonifiche e di miglioramento fondiario in Sicilia, comprese le revisioni dei prezzi previste dalla legge.

Art. 6.

Le attribuzioni demandate al Presidente regionale in virtù del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 567, sono estese alle operazioni di stralcio della contabilità speciale, già intestata all'Alto Commissariato per la Sicilia.

Art. 7.

Tutte le disposizioni del presente decreto lasciano salvo ed impregiudicato quanto potrà essere statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

Art. 8.

Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° giugno 1947, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SARAGAT — PACCIARDI — TOGNI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — D'ARAGONA — TREMELLONI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. [illegible]. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 508.

Aumento del fondo per le spese delle edizioni nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 e per la durata di un triennio, lo stanziamento del capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il detto esercizio viene aumentato di L. 3.000.000 annue.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 101. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 509.

Proroga al 31 dicembre 1948 della disposizione del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, in materia di modalità di pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, prorogato con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, è così modificato ed ulteriormente prorogato:

« Fino al 31 dicembre 1948 è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, già previsti sotto la denominazione di premi di operosità e rendimento dall'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182 e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.

Il Ministro per il tesoro può — ove se ne appalesi la necessità — revocare la concessione ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 510.

Estensione al personale degli enti locali delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, circa la concessione di compensi per lavoro straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

In deroga all'art. 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, è autorizzata per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1948, l'applicazione per le prestazioni

straordinarie effettuate dal personale dei Comuni nell'interesse del servizio elettorale, delle disposizioni previste per i dipendenti statali dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, entro i limiti di spesa stabiliti nella seconda parte del secondo comma dell'art. 4 del decreto medesimo.

Le relative autorizzazioni sono date dal Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta dei prefetti delle rispettive Provincie.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 76. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1948, *n. 511.*

Concessione di condono di pene a favore di cittadini jugoslavi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dal decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto il decreto legislativo di delegazione in data 13 aprile 1948, n. 495;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono condonate le pene inflitte per reati sia comuni sia militari sia politici a cittadini jugoslavi i quali al momento di entrata in vigore del presente decreto si trovino nel territorio dello Stato in espiazione di pena.

Art. 2.

Il condono si applica anche alle persone:

a) che essendo alla data del 10 giugno 1940 domiciliate in territorio ceduto dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, non abbiano dichiarato di optare per la cittadinanza italiana nei casi e nel termine stabiliti dal paragrafo 2 dell'art. 19 del Trattato anzidetto;

b) che abbiano dichiarato di optare per la cittadinanza jugoslava nei casi e nel termine stabiliti dal paragrafo 1 dell'art. 20 del Trattato medesimo.

Art. 3.

Alle persone che fruiscono del condono è garantita l'uscita dall'Italia verso la Jugoslavia.

Art. 4.

All'applicazione del condono provvede l'autorità giudiziaria secondo le norme ordinarie di procedura.

Art. 5.

Non si applica il disposto dell'art. 174, comma secondo, del Codice penale in relazione all'art. 151 dello stesso Codice.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica rispetto alle sentenze di condanna divenute irrevocabili anteriormente al giorno 7 aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DE NICOLA

SFORZA — GRASSI — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pisa, pel triennio 1948-1950, i signori:

Pisani dott. Nello, medico chirurgo;
Buonomini prof. dott. Giulio, medico chirurgo;
Gentili dott. Augusto, pediatra;
Benedettini prof. avv. Enrico, esperto in materie amministrative;
Stura dott. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 2

(2132)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1947.

Proroga del termine della validità dei certificati di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1937, che stabilisce le norme per l'abitazione alla condotta di generatori di vapore;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1942, che proroga ad un anno dalla cessazione della guerra il termine per la sostituzione dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1946, che proroga al 31 dicembre 1947 il termine per la sostituzione dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore di cui al decreto Ministeriale 25 settembre 1942;

Sentita l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Considerata l'opportunità di prorogare ancora fino al 31 dicembre 1948 il termine per la sostituzione dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1948 il termine stabilito dall'art. 24 del decreto Ministeriale 13 agosto 1937 per la validità dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, rilasciati o dichiarati equipollenti prima dell'entrata in vigore del decreto Ministeriale suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: MAGRINI

(2153)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1948.

Segni caratteristici delle cartelle al portatore del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, concernente la conversione volontaria al 5 % dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, emessi in forza del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 608, integrativo del predetto decreto di conversione n. 338;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 successivo, contenente le norme di attuazione della conversione;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici delle cartelle al portatore al 5 % del Prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %, emesse in forza dei decreti legislativi 28 aprile 1947, n. 338, e 30 giugno 1947, n. 608, sono distinte in nove tagli, per il rispettivo importo nominale di L. 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Ciascuna cartella si compone: di una matrice, collocata nella parte sinistra del foglio, dalla quale il titolo è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo; di cinquanta cedole, per il pagamento delle rate semestrali, quarantotto delle quali sono disposte, su sei colonne da otto cedole ciascuna, a destra del corpo del titolo e le ultime due in calce al corpo stesso.

Tra la matrice ed il corpo del titolo sta una lista di separazione con fondino a linee ondulate e la leggenda « Debito pubblico dello Stato italiano » in carattere corsivo maiuscolo.

Le cartelle sono stampate su fogli di carta filigranata di colore bianco per i tagli da L. 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000; di color rosa per il taglio da L. 500.000 e di colore azzurrino per il taglio da L. 1.000.000.

La filigrana della carta, bianca, rosa ed azzurrina, è costituita dalla leggenda « Debito pubblico dello Stato italiano », in carattere chiaro-scuro, posta ai lati ed in alto della cornice della cartella; dalle leggende « Prestito », in carattere chiaro-scuro, e « della Ricostruzione », in carattere chiaro, al centro del corpo della cartella; da un motivo, in chiaro-scuro, composto da tre api sopra un alveare, limitato in uno spazio rettangolare, in basso al corpo del titolo; e, infine, lungo le cedole, da un motivo, in chiaro-scuro, formato da un'ape sopra un alveare.

Art. 2.

Il prospetto del corpo della cartella è contornato da una fascia rettangolare, che racchiude, come fondo, due formelle, più volte alternativamente ripetute, composte l'una da un'incudine, una ruota, un libro, una vanga con foglie di alloro e spighe di grano; l'altra da motivi ornamentali con tre api.

Su queste formelle poggia una cornice rettangolare con centina in alto, la quale forma una lunetta in cui spicca, al centro, l'effigie dell'Italia turrita, con ai lati motivi di foglie di quercia stilizzate, chiusa in basso da una lista sulla quale è la leggenda « Debito pubblico dello Stato italiano ».

Nel corpo di questa cornice, su un fondino a motivi di linee orizzontali — interrotto in basso da uno spazio rettangolare con tratteggio finissimo a linee ondulate, su cui è impressa la cifra della rendita 5 %, in corrispondenza del motivo della filigrana delle tre api sopra l'alveare — si leggono le seguenti parole: « Prestito della Ricostruzione redimibile cinque per cento D. L. 28 aprile 1947, n. 338 e 30 giugno 1947, n. 608 cartella al portatore del capitale nominale di lire (vi è indicato l'importo in lettere) fruttante l'interesse annuo di lire (vi è indicato l'importo in lettere) serie . . . n. iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico dello Stato italiano, con godimento dal 1° gennaio 1947. Le rate semestrali d'interessi sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella ».

Seguono la firma del direttore generale: U. Conti, il visto per la Corte dei conti: M. D'Onofrio, e la firma del capo divisione: Gentilucci, nonchè la data: Roma, 1° gennaio 1947, ed il n. 83300, serie quarta, di posizione.

Ai lati della leggenda « Cartella al portatore » sono impressi, a sinistra, il bollo a secco — formato da una cornice rotonda a perline, che racchiude la leggenda circolare « Debito pubblico dello Stato italiano », con al centro l'effigie dell'Italia turrita — ed a destra il bollo demaniale.

Art. 3.

Il rovescio del corpo della cartella è limitato da una cornicetta rettangolare, a motivi di linea che si ripetono, la quale racchiude un fondino, interrotto, in alto, da un cartoccio con la leggenda « Prestito della Ricostruzione, redimibile cinque per cento ammortizzabile in 30 anni, dal 1° gennaio 1950, mediante sorteggi annuali »; al centro, dall'effigie dell'Italia turrita, posta in una nicchia con ai lati motivi di foglie di quercia stilizzate; in basso, da un altro cartoccio con la indicazione in lettere del capitale nominale della cartella.

Art. 4.

Il prospetto di ogni cedola è racchiuso da una cornicetta rettangolare, che comprende un fondino a motivi di linee orizzontali, interrotto al centro da una losanga a motivi ornamentali ed a sinistra da una formella rettangolare, raffigurante un'incudine, una ruota, un libro, una vanga con foglie di alloro e spighe di grano.

Sul fondino, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Debito pubblico dello Stato italiano Prestito della Ricostruzione, redimibile cinque per cento D. L. 28 aprile 1947, n. 338 5 % cedola di lire (vi è indicato l'importo in lettere) pagabile il (vi è indicata la scadenza semestrale) serie n. . . . ».

All'angolo superiore destro e all'angolo inferiore sinistro è impresso il numero della cedola, progressivamente dall'1 al 50, in corrispondenza delle singole scadenze. Le cedole n. 1 e 2, di scadenza 1° luglio 1947 e 1° gennaio 1948, di cui la prima sovrastampata con la parola « annullato », sono distaccate d'ufficio prima della consegna della cartella all'avente diritto.

Al lato destro di ogni cedola è impresso, in piccolo formato, il bollo a secco, con al centro l'effigie dell'Italia turrita, contornata dalla leggenda circolare « Debito pubblico dello Stato italiano ».

Art. 5.

Il rovescio di ogni cedola presenta al centro uno spazio circolare bianco, in cui è indicato il numero della cedola, corrispondente alla scadenza, racchiuso da una losanga a motivi ornamentali, all'esterno della quale, lungo il lato superiore, trovasi la leggenda « Prestito della Ricostruzione » e lungo il lato inferiore « Redimibile cinque per cento ». Ai lati della losanga, in senso verticale, è ripetuto, in cifre, l'importo della cedola.

Art. 6.

La stampa del prospetto delle cartelle, per tutte le centoventicinque serie da un miliardo nominale ciascuna, in cui è ripartito il prestito, è in colore bruno per tutti i tagli ed eseguita in litografia per i tagli da L. 1000, 2000 e 5000, in calcografia per i tagli da lire 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

La stampa del rovescio è eseguita in litografia per tutti i tagli, ma nei seguenti colori:

taglio da	L.	1.000	in azzurro
»	»	2.000	in bruno chiaro
»	»	5.000	in bruno rosso
»	»	10.000	in bruno
»	»	20.000	in grigio
»	»	50.000	in rosso violaceo
»	»	100.000	in verde
»	»	500.000	in viola
»	»	1.000.000	in verde oliva.

Il numero indicativo della serie e quelli d'iscrizione delle cartelle e delle cedole, il bollo demaniale e le firme sul corpo del titolo sono impressi tipograficamente in colore nero.

Art. 7.

I modelli delle cartelle al portatore considerate negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1948
Registro Tesoro n. 4, *foglio n.* 117. — GRIMALDI

(2359)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1948.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % scadenti il 15 settembre 1951, al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, concernente la sostituzione dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, con buoni 5 %, di pari scadenze;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172, del 27 successivo, contenente le norme per l'esecuzione del sopra citato provvedimento;

Visto il decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170, concernente, tra l'altro, la istituzione di buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale, di scadenza 15 settembre 1951;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei buoni stessi, al portatore già in circolazione cui non fu potuto provvedere a suo tempo per difficoltà derivate dai noti eventi bellici;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 settembre 1951, dei quali con regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, venne autorizzata l'emissione in serie, ciascuna di un miliardo di lire di capitale nominale, per sostituire i buoni 4 %, emessi in forza del regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone di una matrice e di una contromatrice, collocate nella parte superiore del foglio, dalle quali il titolo è distaccato all'atto dell'emissione; del corpo del titolo e di sedici cedole per il pagamento delle rate semestrali d'interesse, disposte, in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne, una di nove cedole, l'altra di sette.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata; quelli da L. 500, 1000, 2000, 5000 in litografia sia sul prospetto che sul rovescio; quelli da L. 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000 in calcografia sul prospetto ed in litografia sul rovescio.

La carta filigranata, adoperata per la stampa dei buoni, è bianca per i tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, di color rosa per i tagli da L. 10.000 e 20.000, di colore azzurrino per i tagli da L. 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana della carta, in chiaro scuro, è costituita da una cornice ad intreccio di foglie di alloro, legate con nastri, lungo i lati sinistro, destro ed inferiore del titolo, mancante nel lato superiore della matrice e contromatrice; detta cornice è ripetuta lungo la lista di separazione del titolo dalla matrice e contromatrice e nello spazio fra il titolo e le cedole.

In questi ultimi due tratti, la cornice in filigrana è interrotta, al centro, dalla leggenda « Regno d'Italia », anche essa in filigrana.

In corrispondenza degli angoli inferiori, sinistro e destro, del corpo del titolo, la filigrana riproduce in chiaro-scuro, rispettivamente, le figure della testa di Cerere e di quella di Minerva, racchiuse ciascuna in una cornice circolare, in filigrana chiara.

Nella parte centrale di ogni cedola, la filigrana reca un disco scuro e, all'interno di questo, la indicazione, in chiaro, del numero d'ordine della cedola.

Art. 2.

Il prospetto del buono è limitato ad una cornice rettangolare, a motivi di linea, e contiene, nella parte interna superiore di ciascuno dei lati, destro e sinistro, una losanga grande, su cui spicca, in cifra, l'indicazione del saggio d'interesse 5 %. Esso presenta, inoltre, un fondo costituito dalla leggenda, in carattere minuti, « Buono del Tesoro », ondulata e ripetuta innumerevoli volte, in senso orizzontale.

Lo stesso prospetto reca, nella parte centrale superiore, un bassorilievo a numismatica, simboleggiante le vittorie che sollevano l'Italia, racchiuso in una cornice di foglie d'alloro legate con nastri. Pe i soli tagli da L. 500, 1000, 2000 e 5000, il bassorilievo presenta un fondo a linee ondulate orizzontali, e vi è una linea di separazione del bassorilievo stesso dalla parte inferiore del corpo del titolo.

Fra il lato superiore della cornice esterna del buono e la cornice del bassorilievo, è impressa, in carattere romano, la dizione « Regno d'Italia ».

Fra il bassorilievo ed il lato inferiore della cornice esterna del buono, sono impresse le leggende: « Buono del Tesoro novennale a premi D. L. 27 giugno 1943, n. 559 serie . . di 2 milioni di buoni da L. 500 caduno ».

Le serie sono contraddistinte dalla lettera maiuscola B, accompagnata da un numero arabo, dall'1 al 12, salvo quanto contenuto nell'art. 6 del presente decreto. Seguono le indicazioni del quantitativo dei buoni di L. 500 compresi in ciascun taglio, il numero di iscrizione dei buoni stessi e l'ammontare del capitale del titolo, scritto in lettere, nonchè, la dizione: « Fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura - rimborsabile al portatore il 15 settembre 1951 ».

Seguono ancora la data di emissione originaria: « Roma, 15 settembre 1943 » e la firma del direttore generale del Tesoro, impressa a stampa, mediante fac-simile.

Sul lato inferiore sinistro è stampata un'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali d'interesse e dei premi e il rimborso del capitale e, sul lato inferiore destro, è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Nella parte centrale del lato inferiore è impresso il bollo a secco.

La lista di separazione, lungo la quale si esegue lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, su un fondo a carattere minutissimo, recante la dizione « Buono del Tesoro » molte volte ripetuta, per i tagli da L. 500, 1000, 2000 e 5000, e su un fondo composto da sole linee ondulate, per gli altri tagli, reca la leggenda « Regno d'Italia », in carattere corsivo maiuscolo, ripetuta due volte.

Art. 3.

Il rovescio del buono consta di tre parti: la prima, nel lato superiore, in una cornice lineare, riporta le indicazioni concernenti la partecipazione del buono ai premi, nonchè il pagamento delle cedole semestrali d'interesse e il rimborso del capitale. Segue la tabella dei premi da estrarsi, per ciascuna serie, il 10 febbraio ed il 10 agosto di ogni anno, a partire dal 10 febbraio 1944, tranne quanto previsto dal successivo art. 6.

La seconda parte, collocata al centro, è contornata da una cornice a motivi di linea, che racchiude un fondo identico a quello del prospetto, su cui sono impresse: la dicitura « Buono del Tesoro novennale », al centro lo stemma dello Stato e, lungo il lato inferiore, l'interesse annuo 5 % due volte ripetuto, e la serie.

La terza parte racchiude, in una cornice lineare, uno spazio in bianco destinato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 4.

Le sedici cedole sono numerate dal 3 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Lo spazio relativo alle cedole nn. 1 e 2 è stato annullato.

Il prospetto di ciascuna di esse, racchiuso da una cornice riproducente foglie d'alloro legate con nastri, ha un fondino, costituito dalle parole « Buono del Tesoro », in caratteri minutissimi, ripetute molte volte.

Sul lato superiore la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice sono impressi, entro una piccola cornice rettangolare gli estremi del provvedimento di emissione del prestito.

Ai lati sinistro e destro, ogni cedola presenta due spazi rettangolari, racchiusi in una cornice a scacchetti, con un identico fondino a caratteri minutissimi, con le indicazioni, rispettivamente, dell'importo della cedola e della serie.

Ogni cedola reca la dicitura « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi », alla quale seguono le indica-

zioni del valore della cedola in lettere ed in cifre, della scadenza semestrale, del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi nel titolo, della serie, del saggio d'interesse 5 %, e del numero d'iscrizione del titolo.

Ai lati sinistro e destro, la cedola presenta due spazi circolari in bianco, dei quali quello di sinistra porta impresso il bollo a secco.

Il rovescio di ogni cedola è delimitato da una semplice cornice rettangolare e presenta, ai lati sinistro e destro, due identiche losanghe, a motivi di linea, che recano stampate al centro la parola « cedola » e, sopra e sotto a tale dicitura, l'indicazione, in cifre, del numero d'ordine della cedola stessa.

Fra le due losanghe è stampata la dicitura « B. T. N. 5 % scadenza 15 settembre 1951 ».

Art. 5.

Il prospetto dei buoni è stampato in colore diverso per i vari tagli, e precisamente:

taglio da L. 500 cornice e leggende: rosso arancione; fondino: giallo;

taglio da L. 1000 cornice e leggende: verde chiaro; fondino: verdino;

taglio da L. 2000 cornice e leggende: blu; fondino: grigio;

taglio da L. 5000 cornice e leggende: verde scuro; fondino: verde chiaro;

taglio da L. 10.000 cornice, leggende e fondino: bruno;

taglio da L. 20.000 cornice, leggende e fondino: viola;

taglio da L. 50.000 cornice, leggende e fondino: rosso;

taglio da L. 100.000 cornice, leggende e fondino: grigio nero;

Tale colorazione del prospetto nei diversi tagli è identica per tutte le serie.

Il rovescio è stampato, invece, in colore diverso per le singole serie, e precisamente:

Serie *B* 1 verde pisello
Serie *B* 2 rosso carminio
Serie *B* 3 avana
Serie *B* 4 arancione
Serie *B* 5 blu oltremare
Serie *B* 6 viola rosso
Serie *B* 7 rosso giallastro
Serie *B* 8 bruno rosso
Serie *B* 9 viola malva
Serie *B* 10 grigio perla
Serie *B* 11 verde bottiglia
Serie *B* 12 blu bronzo

Tale colorazione è identica per i vari tagli di ogni serie.

I numeri di iscrizione dei buoni e la firma sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, tipograficamente in colore nero.

Art. 6.

I buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951 — « serie speciale » —, da rilasciare ai termini dell'art. 3 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170, presentano tutte le caratteristiche di quelli della serie *B* 12 innanzi descritta, con la semplice modifica di detta serie con serie speciale, eseguita mediante sovrastampa tipografica in nero, tanto nel corpo quanto sulle cedole, matrice, contromatrice e rovescio.

Sul corpo del titolo, sulla matrice e sulla contromatrice, inoltre, la detta sovrastampa è accompagnata dalla indicazione del decreto legislativo su citato.

Nella tabella dei premi, a tergo del buono di serie speciale, la data 10 febbraio 1944 di decorrenza dei sorteggi è rettificata, con sovrastampa in nero, in « 10 agosto 1946 ».

Art. 7.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto, sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 259. — GRIMALDI

(2360)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1948.

Revoca del decreto 16 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Perkhofer Giovanni, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Perkhofer Giovanni (Albergo Gabrielli), con sede in Venezia, Riva degli Schiavoni, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi di persone di nazionalità tedesca, e nominato sindacatore l'avv. Ugo Scandiani;

Rilevato dalla documentazione prodotta, che i titolari della suindicata ditta sono in possesso della cittadinanza austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 luglio detto, n. 171, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 16 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Perkhofer Giovanni, con sede in Venezia, e nominato sindacatore l'avv. Ugo Scandiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 17 maggio 1948:

Gagliani Giacomo, notaio residente nel comune di Caltagirone, è traslocato nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone;

Giuliani Gennaro, notaio residente nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Foggia.

(2361)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 maggio 1948 - N. 92

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,50
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,325
Redimibile 3,50 % 1934	76 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % 1936	89,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,60
Id. 5 % convertiti 1951	99,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Martino Buon Albergo (Verona)

I fondi siti in territorio del comune di San Martino Buon Albergo (Verona), della estensione di ettari 334, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

strada comunale Corte Chievo-Cà dell'Aglio fino ad incrociare il fiume Fibbio con il quale si arriva fino a Formighè; strada provinciale Vago-Zevio fino alla località Case Nuove; strada comunale Mambrotta fino all'argine sinistro del fiume Adige; fiume Adige fino all'incrocio con la strada comunale della Pantina, ritornando quindi alla Corte Chievo.

(2228)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1947, registro n. 13, foglio n. 273, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231, dell'8 ottobre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, riservato ai reduci;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a quarantadue posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci, bandito con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 31 maggio 1948, alle ore 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 21 maggio 1948

Il Ministro: SEGNI

(2409)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.